

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2595 del 14/05/2026
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA PARMIGIANA MOGLIA PER LO SFALCIO ARGINALE DI PRODOTTI ERBOSI, E CON RAMPA ARGINALE IN COMUNE DI GUASTALLA (RE). DITTA: AGRICOLA ALBERINI ALESSANDRO E LINO S.S. PRATICA: RE02T0021.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2712 del 12/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno quattordici MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 *Testo unico delle opere idrauliche*; la l. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*; la l. 37/1994 *Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*, il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 *Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*; il d.lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*;
- la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare l'art. 141 *Gestione dei beni del demanio idrico*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*, Capo II *Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio*; la l.r. 28/2013, art. 43 *Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico*; la l.r. 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 *Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*; la l.r. 8/2015, art. 8 *Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*;
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*;

- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia*, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 *Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna*;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia*;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 *Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae*;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli*;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 *Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico*;

RICHIAMATA la determinazione n. 18688 del 21/12/2004 con la quale il Responsabile del Servizio della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, ha rilasciato per 6 (sei) anni alla Società Agricola Alberini Alessandro e Lino S.S, c.f. 01548200359, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di 0,65 Ha del Fiume Parmigiana Moglia, nel Comune di Guastalla (RE), per lo sfalcio arginale di prodotti erbosi, individuata al foglio 45 mappale 118/p del Comune di Guastalla (RE), cod prat. RE02T0021;

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 16/11/2010, registrata al prot. regionale n. 0283710 del 16/11/2010, con cui il sig Alberini Alessandro, c.f. LBRLSN43P29E253E legale rappresentante

della Società Agricola Alberini Alessandro e Lino S.S, c.f. / P.Iva 01548200359, ha presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. 18688 del 21/12/2004 del Responsabile del Servizio della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna;

PRESO ATTO delle seguenti tre istanze di concessione presentate dal sig Alberini Alessandro, c.f. LBRLSN43P29E253E :

1. in data 09/03/2005, registrata al prot. regionale n. 19880, per un'area del demanio idrico di 0,2505 Ha del Fiume Parmigiana Moglia, nel Comune di Guastalla (RE), per lo sfalcio arginale di prodotti erbosi, individuata al foglio 46 mappale 19 del Comune di Guastalla (RE), cod prat. RE05T0027;
2. in data 16/11/2010, registrata al prot. regionale PG.2010.0283710, per l'ampliamento delle superfici demaniali da sfalciare inserendo la restante parte del mappale 118 del foglio 45 del comune di Guastalla (RE), con contestuale richiesta di unificare il procedimento RE02T0021 con il procedimento RE05T0027 ancora pendente in quanto contigui e richiesti per il medesimo utilizzo di sfalcio arginale di prodotti erbosi;
3. in data 11/03/2013, registrata al prot. regionale PG.2013.0064528, per un ulteriore ampliamento delle superfici demaniali da sfalciare inserendo i mappali 117 e 119 del foglio 45 ed i mappali 21 e 19 del Foglio 46 del comune di Guastalla (RE), con il raggiungimento di una superficie totale da sfalciare pari a Ha 2,869;

VISTA l'affinità delle aree richieste nei due singoli procedimenti si è ritenuto di unificare le tre istanze, come richiesto dal sig Alberini Alessandro, c.f. LBRLSN43P29E253E legale rappresentante della Società Agricola Alberini Alessandro e Lino S.S, c.f. / P.Iva 01548200359, con un unico procedimento, ovvero con il codice RE02T0021;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 344 del 27/12/2017 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al

rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 23/07/2002, registrata al prot. regionale n.7264, con cui il sig Alberini Alessandro, c.f. LBRLSN43P29E253E legale rappresentante della Società Agricola Alberini Alessandro e Lino S.S, c.f. / P.Iva 01548200359 con sede legale nel Comune di Guastalla (RE), ha presentato domanda di rinnovo della concessione rilasciata per 30 (trenta) anni con atto n. 3831 del 21/04/1971 del Responsabile dell'ufficio del Genio Civile di Reggio Emilia del Ministero dei Lavori Pubblici, alla Sig.ra Masetti Anita nella quale è subentrata in data 22/06/1990, la Società Agricola Alberini Alessandro e Lino S.S come da dichiarazione in calce all'istanza, per l'occupazione di un'area del demanio idrico del corso d'acqua Parmigiana Moglia con una rampa arginale catastalmente ubicata al foglio 45 parte mappale 203 (cod. Prat. RE71T0001).

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n.68 del 25/03/2026 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che la rampa arginale identificata nel procedimento cod. RE71T0001 è funzionale all'accesso sul rilevato arginale per lo sfalcio delle aree identificate nei procedimenti codd. RE05T0027 e RE02T0021, si è ritenuto di unificare anche il procedimento RE71T0001 nel procedimento codice RE02T0021;

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette, e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi da AIPO:

- Parere Positivo ai soli fini idraulici del 15/01/2018 pervenuto al protocollo Arpae n. PGDG/2018/0000525, confermato ed integrato in data 12/03/2026 con nota pervenuta al protocollo Arpae n. 0046271.E per le istanze di sfalcio;
- Parere Positivo ai soli fini idraulici del 18/03/2026 pervenuto al protocollo Arpae n.

0049856.E per l'istanza della rampa arginale;

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione.

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

DATO ATTO che con nota protocollo n. 0042440.U del 06/03/2026 A.R.P.A.E. ha richiesto alla Società Agricola Alberini Alessandro e Lino S.S il pagamento delle somme dovute per l'utilizzo della risorsa demaniale ad uso rampa arginale per le annualità dal 2001 al 2026;

PRESO ATTO che con nota del 10703/2026 pervenuta al protocollo Arpae n. 0044802.E la Società Agricola Alberini Alessandro e Lino S.S ha eccepito la prescrizione ai sensi dell'art. 2948 del cod.civ.

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- per l'utilizzo della risorsa demaniale a sfalcio arginale di prodotti erbosi risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone sino alla data di emissione del presente atto una somma in eccesso pari ad euro 1.459,60
- per l'utilizzo della risorsa demaniale con l'occupazione della rampa arginale non risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone al netto della prescrizione sino alla data di emissione del presente atto una somma pari ad euro € 454,00;
- vista l'unificazione delle tre istanze citate in premessa e che il canone annuale è pari ad euro 148,67, il concessionario alla data di emissione del presente atto risulta ed essere a credito di un importo pari ad euro 906,49
- è stata versata la somma pari a euro 237,00 in data 08/05/2026 relativa all'integrazione del deposito cauzionale di euro 13,00 già versato in data 13/12/2004 in relazione alla precedente concessione;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare alla Società Agricola Alberini Alessandro e Lino S.S, c.f. 01548200359, la concessione in variante per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Parmigiana Moglia, di Ha 2,869 sita, in Comune di Guastalla (RE), catastalmente identificata al fg. n.45, mapp. n. 117, 118,119 e al Foglio 46 mapp. n. 19 e 21, per lo sfalcio arginale di prodotti erbosi, e di una rampa arginale per l'accesso alle aree da sfalciare catastalmente ubicata al foglio 45 parte mappale 203 del medesimo Comune, codice pratica RE02T0021;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2031**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 08/05/2026 (Prot. n. 0084664.E del 08/05/2026);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 148,67 euro, di cui sono dovuti per l'anno in corso 134,72 euro calcolati sulla base delle aree occupate sino alla data del presente atto e su quelle concesse in variante successive alla data di emissione;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 250,00 euro;
6. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, d.lgs. 159/2011;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;

8. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m.i.;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Stefano Lovo, Incaricato di funzione Coordinamento procedimenti amministrativi delle aree del Demanio idrico e controlli su utilizzi senza titolo del Demanio idrico e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile
Area Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata a Società Agricola Alberini Alessandro e Lino S.S, c.f. / P.Iva 01548200359 (cod. pratica RE02T0021).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Parmigiana Moglia, individuata al al fg. n.45, mapp. n. 117, 118,119 e al Foglio 46 mapp. n. 19 e 21 (sfalcio) e al foglio 45 parte mappale 203 (rampa) del Comune di Guastalla (RE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a Ha 2,869, è destinata ad uso sfalcio arginale di prodotti erbosi e di una rampa arginale per l'accesso alle aree da sfalciare.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online

[\(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>\)](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online)

all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di

denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai

sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è tenuto a collocare, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, almeno un cartello identificativo delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 (formato A4) opportunamente plastificato, in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto di A.I.Po.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie e si riportano le prescrizioni contenute nel Parere Positivo ai soli fini idraulici di A.I.Po del 15/01/2018 pervenuto al protocollo Arpae n. PGDG/2018/0000525:

- *“le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;*
- *il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile della autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e/o privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità e molestia anche giudiziale, o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;*
- *per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;*
- *il richiedente, dovrà presentare a questo Ufficio un cronoprogramma di massima contenente l'indicazione del periodo previsto di esecuzione dei lavori e la relativa data d'inizio. Le eventuali difformità del programma comunicato dovranno essere comunicate a questo Ufficio con congruo anticipo al fine di consentire, al personale idraulico, di seguire i lavori;*

- *il richiedente dovrà accedere alle pertinenze demaniali esclusivamente per eseguire le operazioni di sfalcio erbe e non potrà effettuare opere di scavo, scarichi od altro che possano modificare o danneggiare la morfologia del terreno e l'opera di difesa idraulica che dovrà essere salvaguardata. Il completo ripristino di eventuali danneggiamenti sarà a totale ed esclusivo carico del richiedente e sarà effettuato secondo le indicazioni di questo Ufficio;*
- *il richiedente dovrà necessariamente, pena la decadenza e la revoca immediata del presente atto, accedere alle aree di cui al punto precedente con mezzi meccanici idonei allo sfalcio del cotico erboso, che in ogni caso non dovrà essere danneggiato, avendo anche cura di non arrecare alcun danno al rilevato arginale e/o alle sponde dei corsi d'acqua interessati;*
- *la pulizia e lo sfalcio delle arginature dovrà avvenire a regola d'arte e secondo le indicazioni che i funzionari di questa Agenzia ritenessero necessario impartire, a mezzo di ordine scritto;*
- *dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità per quanto attinente i pericoli connessi con l'esecuzione dei lavori di sfalcio e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione del luogo di intervento;*
- *questo Ufficio si riserva la facoltà insindacabile di sospendere la presente autorizzazione, tutta o in parte, qualora per esigenze idrauliche fosse necessario eseguire direttamente o a mezzo terzi, manutenzione ordinaria, opere di difesa e/o sistemazioni in genere, senza che la Ditta richiedente possa avanzare pretese di compenso od altro;*
- *questo Ufficio si riserva altresì, la facoltà insindacabile, di revocare, in qualsiasi momento la presente autorizzazione, qualora venga riscontrato che i lavori di sfalcio, non vengano eseguiti a regola d'arte, in quanto si configurano come specifici lavori di manutenzione di opere idrauliche di 2a Categoria ai sensi del T.U. n: 523/1904;*
- *in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il*

transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPo;

- *dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al T.U. - R.D. 25.07.1904, n. 523 e al R.D. 09.12.1937 n.2669 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPo nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;*

- *in caso di distruzione o danneggiamento delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruire o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;*

- *la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPo addetto alla vigilanza;*

- *questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvenivano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs.03.04.2006 n. 152;*

- *nel caso di inadempienze delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 09.12.1937 n. 2669, a carico della Società richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione*

di competenza di codesta amministrazione regionale, unitamente alle clausole di carattere erariale;

- *la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero, in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo: in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Concessionario;*
- *il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previa il consenso scritto di quest'Ufficio: l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;*
- *per quanto non espressamente richiamato nel presente Nulla Osta Idraulico, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale.*

Si fanno proprie e si riportano le prescrizioni contenute nel Parere Positivo ai soli fini idraulici di A.I.Po del 12/03/2026 pervenuto al protocollo Arpae n. 0046271.E:

“Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;*
- 2. il parere è accordato solo ed esclusivamente per le aree specificatamente indicate nella richiesta evinte dalla documentazione presentata, che diventa parte integrante del presente Nulla Osta anche se materialmente non allegata e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;*
- 3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto*

amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata al concessionario;

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;

2. Il richiedente si impegna a:

- attenersi scrupolosamente alle normative e direttive di natura ambientale e forestale vigenti nella zona interessata;

- non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;

- non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante le attività agricole, diverse da quelli strettamente autorizzati, che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;

- non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;

- non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;

3. è tassativamente vietato il prelievo e l'allontanamento di materiale inerte dall'alveo;

4. dovranno essere sempre rispettate e/o ripristinate le distanze minime prescritte dal R.D. 523/1904 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche" nel quale, all'art. 96, si stabilisce che "sono lavori ed atti vietati in modo assoluto... le piantagioni di alberi e siepi,

le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei corsi d'acqua se non munito di argini come sopra (...) a distanza minore di metri quattro (4,00) per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci (10,00) per le fabbriche e per gli scavi", pena la decadenza e revoca immediata del presente atto. Risulta evidente che occorre adottare le dovute precauzioni ed i necessari accorgimenti al fine di garantire sempre l'inalterabilità dell'alveo del fiume e l'accesso per la sua manutenzione;

5. non è autorizzata pertanto all'interno delle fasce di rispetto del punto precedente:

- la loro coltivazione;

- la presenza di strutture e materiali, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato;

- la fabbricazione e/o la presenza di recinzioni, steccati, staccionate, reti, siepi, muri e palizzate che a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, potrebbero pregiudicare il buon regime idraulico delle acque ed ostacolo alle eventuali operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, pena la decadenza e revoca immediata del presente atto;

6. è vietato in modo assoluto lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe del corso d'acqua ed il prelievo e l'allontanamento di materiale inerte dall'alveo;

7. la pulizia e lo sfalcio delle arginature dovranno avvenire a regola d'arte al fine del mantenimento del cotico erboso e almeno due volte l'anno, prima della stagione primaverile ed autunnale, anche e secondo le indicazioni che i funzionari di questa Agenzia ritenessero necessario impartire, a mezzo di ordine scritto, pena la decadenza del presente atto;

8. nel foglio 45, particella 117 esiste una piazzola adibita ad attività di pesca sportiva, nelle vicinanze della quale la pulizia spetta ai proprietari/concessionari della stessa;

9. la pulizia delle aree oggetto della concessione sarà a carico del richiedente e dovrà essere

effettuata con mezzi idonei allo sfalcio del cotico erboso, che in ogni caso non dovrà essere danneggiato, avendo anche cura di non arrecare alcun danno alle sponde e alle pertinenze dell'opera idraulica del corso d'acqua interessato, avendo particolare attenzione ad accedere quando le condizioni meteo e di inibizione del terreno lo consentano. Il richiedente dovrà provvedere all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo o in acqua. I prodotti di risulta dovranno essere immediatamente asportati dalle aree golenali e conferiti altrove per evitare che gli stessi, nel caso si verificassero fenomeni di piena, possano venire trasportati dalla corrente fluviale;

10. in occasione di interventi di ripristino della banca/sponda di qualsiasi natura, finalizzati alla messa in sicurezza dell'opera idraulica effettuati dall'Ufficio scrivente o per conto dello stesso, nel caso fosse necessario utilizzare l'area in concessione, il richiedente nulla avrà da pretendere per l'eventuale alterazione dello stato dei luoghi e dei danni arrecati a cose, strutture e materiali ivi presenti;

11. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce PAI esondabili (fascia A e B) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;

12. è in carico del concessionario, per tutta la durata della concessione, la responsabilità in materia di sicurezza; pertanto, questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata;

13. il richiedente dovrà mantenere, a propria cura e spese, in ottimo stato di conservazione le aree e le opere oggetto di concessione e provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione

di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta;

14. considerato che l'area in oggetto del presente atto è localizzata all'interno della fascia B PAI esondabile (B), il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna); in caso di distruzione e/o danneggiamento di beni e proprietà, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;

15. in caso di attivazione del Servizio di Piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito e l'accesso nei terreni oggetto della presente concessione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPo;

16. dovrà essere garantito il transito e l'accesso alle pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della presente autorizzazione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPo nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;

17. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvenivano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico dell'Ente richiedente come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;

18. in nessun caso l'Ente richiedente potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato,

né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere;

19. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPo addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;

2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;

3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno

impartite dall'AIPo;

- 4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico dell'Ente richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unita mente alle clausole di carattere erariale;*
- 5. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;*
- 6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste delle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.”*

Si fanno proprie e si riportano le prescrizioni contenute nel Parere Positivo ai soli fini idraulici di A.I.Po del 18/03/2026 pervenuto al protocollo Arpae n. 0049856.E:

“Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;*
- 2. il parere è accordato solo ed esclusivamente per le aree specificatamente indicate nella richiesta evinte dalla documentazione presentata, che diventa parte integrante del presente Nulla Osta anche se materialmente non allegata e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;*
- 3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni*

prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata al concessionario;

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;

2. Il richiedente si impegna a:

- attenersi scrupolosamente alle normative e direttive di natura ambientale e forestale vigenti nella zona interessata;

- non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;

- non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante le attività agricole, diverse da quelli strettamente autorizzati, che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;

- non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;

- non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;

3. è tassativamente vietato il prelievo e l'allontanamento di materiale inerte dall'alveo;

4. dovranno essere sempre rispettate e/o ripristinate le distanze minime prescritte dal R.D.

523/1904 “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche” nel quale, all’art. 96, si stabilisce che “sono lavori ed atti vietati in modo assoluto... le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei corsi d’acqua se non munito di argini come sopra (...) a distanza minore di metri quattro (4,00) per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci (10,00) per le fabbriche e per gli scavi”, pena la decadenza e revoca immediata del presente atto. Risulta evidente che occorre adottare le dovute precauzioni ed i necessari accorgimenti al fine di garantire sempre l’inalterabilità dell’alveo del fiume e l’accesso per la sua manutenzione;

5. non è autorizzata pertanto all’interno delle fasce di rispetto del punto precedente:

- la loro coltivazione;
- la presenza di strutture e materiali, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato;
- la fabbricazione e/o la presenza di recinzioni, steccati, staccionate, reti, siepi, muri e palizzate che a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, potrebbero pregiudicare il buon regime idraulico delle acque ed ostacolo alle eventuali operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, pena la decadenza e revoca immediata del presente atto;

6. è vietato in modo assoluto lo sradicamento o l’abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe del corso d’acqua ed il prelievo e l’allontanamento di materiale inerte dall’alveo;

7. la pulizia delle aree oggetto della concessione sarà a carico del richiedente e dovrà essere effettuata con mezzi idonei allo sfalcio del cotico erboso, che in ogni caso non dovrà essere danneggiato, avendo anche cura di non arrecare alcun danno alle sponde e alle pertinenze dell’opera idraulica del corso d’acqua interessato, avendo particolare attenzione ad accedere quando le condizioni meteo e di inibizione del terreno lo consentano. Il richiedente dovrà

provvedere all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo o in acqua. I prodotti di risulta dovranno essere immediatamente asportati dalle aree golenali e conferiti altrove per evitare che gli stessi, nel caso si verificassero fenomeni di piena, possano venire trasportati dalla corrente fluviale;

8. in occasione di interventi di ripristino della banca/sponda di qualsiasi natura, finalizzati alla messa in sicurezza dell'opera idraulica effettuati dall'Ufficio scrivente o per conto dello stesso, nel caso fosse necessario utilizzare l'area in concessione, il richiedente nulla avrà da pretendere per l'eventuale alterazione dello stato dei luoghi e dei danni arrecati a cose, strutture e materiali ivi presenti;

9. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce PAI esondabili (fascia A e B) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;

10. è in carico del concessionario, per tutta la durata della concessione, la responsabilità in materia di sicurezza; pertanto, questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata;

11. il richiedente dovrà mantenere, a propria cura e spese, in ottimo stato di conservazione le aree e le opere oggetto di concessione e provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta;

12. considerato che l'area in oggetto del presente atto è localizzata all'interno della fascia B PAI esondabile (B), il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso

i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna); in caso di distruzione e/o danneggiamento di beni e proprietà, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;

13. in caso di attivazione del Servizio di Piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito e l'accesso nei terreni oggetto della presente concessione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPo;

14. dovrà essere garantito il transito e l'accesso alle pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della presente autorizzazione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPo nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;

15. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvenivano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico dell'Ente richiedente come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;

16. in nessun caso l'Ente richiedente potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere;

17. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPo addetto alla

vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;

2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;

3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo;

4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche

imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico dell'Ente richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unitamente alle clausole di carattere erariale;

5. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;

6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche."

Il presente Nulla Osta non esime il concessionario dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori tutte le eventuali ulteriori autorizzazione o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.